

# Nuovo standard antincendio per la progettazione di attività produttive

## SICUREZZA

**In 47 casi dal 21 ottobre diventa obbligatorio usare il Codice di prevenzione**

**Restano discipline speciali per gli alberghi, le scuole, gli uffici e le autorimesse**

**Mario Abate**

Dal 21 ottobre l'applicazione del Codice della prevenzione incendi diventa obbligatoria per progettazione, realizzazione ed esercizio di attività (47 per la precisione) sottoposte ai controlli dei Vigili del fuoco, come laboratori di saldatura, stabilimenti dove si lavorano sostanze instabili, zuccherifici e pastifici, depositi di carta. E, ancora, impianti per la produzione di fibre tessili, fabbriche di arredi e capannoni che contengono materie plastiche.

Il Codice, emanato attraverso il Dm 3 agosto 2015, è stato infatti modificato da un decreto (Dm 12 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 95) che entrerà in vigore proprio a partire dal 21 ottobre. Non solo. In alcuni casi, come scuole o alberghi, potrà essere usato in maniera facoltativa. Diventa, insomma, lo standard di riferimento per progettare gli spazi, ad esempio collocando porte o pareti, secondo criteri antincendio univoci e a valenza generale.

Il Codice è un vero e proprio compendio di norme tecniche antincendio, da applicare a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - elencate dal Dpr 151/2011 -, che devono per legge produrre la segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) presso il comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente. Lo stes-

so Codice può costituire un riferimento utile per la progettazione e la gestione antincendio delle attività non assoggettate ai controlli dei Vigili del fuoco, in quanto non rientranti nei parametri dimensionali previsti dal Dpr 151/2011 o non ricompresi nei limiti del decreto.

Attualmente e fino al 21 ottobre, l'applicazione del Codice è alternativa, per le attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, rispetto ai tradizionali criteri antincendio applicabili, fondati sui principi di base della materia (articolo 15, comma 3 del Dlgs 139/2006) e sulla valutazione del rischio, in analogia a quanto indicato dal Dm 10 marzo 1998.

Inoltre, il Codice costituisce riferimento progettuale alternativo anche per alcune attività già regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, come alberghi (ad esclusione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini), scuole (ad esclusione degli asilo nido), uffici ed esercizi commerciali. Dal 21 ottobre il Codice diventa cogente (e non più facoltativo) per nuovi edifici e lavorazioni e la sua applicazione viene ampliata a un numero più esteso di attività (sempre di nuova realizzazione), soggette ai controlli di prevenzione incendi: in tutto 47.

Per gli interventi di modifica o ampliamento, il Codice sarà applicabile solo se le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento sono compatibili con le prescrizioni del Codice stesso. Diversamente, si continueranno ad applicare le norme vigenti di prevenzione incendio, per attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, i criteri generali di prevenzione incendi desumibili dai principi di base della materia. Rimane salva la possibilità per il titolare dell'attività di attuare, per mo-

difiche/o ampliamenti, le prescrizioni del Codice su base volontaria.

Il Dm 12 aprile 2019 manterrà la possibilità, già ora in essere, di utilizzare in fase di progettazione antincendio (in alternativa al Codice) le norme tradizionali di prevenzione incendi: i decreti ministeriali 9 aprile 1994 e 14 luglio 2015 per gli alberghi, il Dm 26 agosto 1992 per le scuole (con esclusione degli asilo nido), il Dm 27 luglio 2010 per le attività commerciali, il Dm 22 febbraio 2006 per gli uffici, il Dm 1° febbraio 1986 per le autorimesse.

I progetti antincendio già approvati dai comandi dei Vigili del fuoco mantengono la loro validità con l'entrata in vigore del decreto. Nessun obbligo di adeguamento deriva dal nuovo decreto per attività, non oggetto di varianti sostanziali, che siano in possesso di certificato di prevenzione incendi o che abbiano già prodotto la Scia antincendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA